

F.G.U.
GILDA DEGLI INSEGNANTI



Provincia di Napoli

Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165 - fax 081/2512845
e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it

“ANALISI DEL D.M. 44/11 DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO”

*A cura dei proff.
Giulio Silvestro e Virna Ricci*

<p><u>ART. 1</u></p>	<p>AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – TRASFERIMENTI DA UNA PROVINCIA ALL’ALTRA.</p>
<p>Destinatari</p>	<p>Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III fascia delle graduatorie ad esaurimento di ogni provincia.</p>
<p>Cosa richiedere</p>	<p>- la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria; - la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; - il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale si viene collocati nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio spettante aggiornato a seguito di contestuale richiesta (a pettine). Tale richiesta comporta la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.</p>
<p>Termine di presentazione</p>	<p>20 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, entro il 1 Giugno 2011</p>
<p>Mancata presentazione della domanda</p>	<p>Cancellazione definitiva dalla graduatoria</p>
<p>Preferenze</p>	<p>Le eventuali preferenze a parità di punteggio (lettere M, N, O, R, S) devono essere riconfermate barrando le apposite caselle del modulo. In mancanza non vengono riconfermate.</p>
<p>Legge 104/92</p>	<p>I beneficiari della legge n.104/92 devono compilare l’apposito modulo, oltre gli adempimenti specifici previsti dalla normativa.</p>
<p>Riservisti</p>	<p>Devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (art. 8 L. 68/99) in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.</p>
<p>Graduatorie di I fascia</p>	<p>I docenti appartenenti alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia conservano il diritto di permanenza in due province ed hanno la possibilità di chiedere il trasferimento da entrambe le province.</p>
<p>Graduatorie di coda</p>	<p>Le graduatorie di coda sono annullate (art. 1 comma 11 D.M 42 dell’8/4/2009).</p>
<p><u>ART. 2</u></p>	<p>NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE</p>
<p>Valutazione titoli</p>	<p>La valutazione dei titoli per il personale iscritto in I e II fascia di cui al D.M. 12/02/2002 n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1 comma 3, della L. 143/2004</p>

	<p>(all. 1) Per il personale iscritto in III fascia la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al D. M. n. 27 del 15/03/2007 e del D. M. n.78 del 25/09/2007 (all. 2).</p>
Rideterminazione del punteggio	<p>Il punteggio già conseguito per il titolo di accesso può essere rideterminato qualora si chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole (diploma di didattica della musica, diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma COBASLID).</p>
Spostamento punteggio	<p>Non si possono spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tab. A di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.</p>
Doppia valutazione servizio prestato	<p>Rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna a decorrere dall'a. s. 2003/04 e fino al 31/08/2007 (art. 1 comma 605 L. 296/06).</p>
Punteggio aggiuntivo	<p>Per i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione come per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria. Non è valutabile il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, tranne che per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.</p>
Elenchi prioritari	<p>Al personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD MM 82 e 100 del 2009 e 68 e 80 del 2010 è riconosciuto il servizio prestato anche mediante la partecipazione a progetti regionali secondo i criteri di cui all'allegato 7 del presente decreto.</p>
Titoli tab. C	<p>I nuovi titoli valutabili aggiunti a quelle già valutati non possono superare per numero e per punteggio il limite previsto dalla lettera C della tabella.</p>
Dottorati di ricerca, titoli accademici e corsi di perfezionamento	<p>I diplomi di perfezionamento universitari equiparati per legge o Statuto ai Dottorati di ricerca, sono valutati come questi ultimi. I titoli accademici (punti C5, C6, C7, C8) sono valutati solo se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute sia italiane che appartenenti alla U.E.. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale strutturati su 1.500 ore e 60 crediti che si concludono con l'esame finale previsto dagli statuti e coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria rientrano tra i titoli</p>

	<p>valutabili al punto C7 della tabella di valutazione (all.2).</p> <p><u>ART. 3</u></p> <p><u>NORME SPECIFICHE PER LO STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA – CL.77/A</u></p> <p>Beneficiari</p> <p>Può presentare domanda di aggiornamento e/o trasferimento il personale docente di strumento musicale nella scuola media – cl.77/A, inserito nella II fascia (comprensiva anche dell’eventuale graduatoria di coda costituita nei precedenti aggiornamenti) e nella III fascia della graduatorie ad esaurimento.</p> <p>Valutazione Titoli</p> <p>A tale personale si applica la tabella valutazione titoli di cui all’allegato 3. I titoli artistico- professionali vanno documentati con la relativa certificazione o attestazione. Coloro che la abbiano già presentato tali titolo per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto devono farvi riferimento anche per l’attribuzione del punteggio.</p> <p>La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie per l’insegnamento di ciascuno strumento sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell’art. 5 comma 4 del regolamento sul conferimento delle supplenze (DM 131 del 13/06/2007).</p> <p><u>ART. 4</u></p> <p><u>ATTIVITÀ DIDATTICA DI SOSTEGNO – DIDATTICA DIFFERENZIATA MONTESSORI</u></p> <p>Beneficiari</p> <p>Aspiranti forniti di titolo di specializzazione sul sostegno o che conseguano il titolo entro il 30 giugno 2011.</p> <p>Quali posti chiedere</p> <p>Sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzante.</p> <p>Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.</p> <p>Scuola infanzia e primaria</p> <p>Per i relativi insegnamenti sono predisposti gli elenchi di sostegno articolati in fasce in cui l’aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.</p> <p>Scuola media</p> <p>Per tutti gli insegnamenti è compilato un elenco articolato in fasce in cui l’aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito della stessa nella graduatoria ad esaurimento di scuola media nella quale è inserito con il massimo punteggio.</p> <p>Graduatoria di strumento musicale</p> <p>I docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno</p>
--	---

<p>Scuola secondaria di secondo grado</p>	<p>con il punteggio rideterminato in base alla tabella di valutazione usata per il rimanente personale. Il servizio prestato su sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato a quello prestato nello specifico strumento.</p> <p>Per ciascuna area disciplinare sono predisposti distinti elenchi di sostegno articolati in fasce (D.M. 25/05/95 n. 170).</p> <p>Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito della stessa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria nella quale è inserito con il massimo punteggio.</p> <p>Nel caso di esaurimento di elenchi della specifica area i conferimenti di incarichi avvengono tramite lo scorporo incrociato degli elenchi delle altre aree disciplinari.</p>
<p>Valutazione servizio e titolo</p>	<p>Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del titolo di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento compresa nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente alla secondaria di secondo grado anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento. Se il servizio è prestato senza il titolo di specializzazione la sua valutazione è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.</p> <p>Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno non è valutabile come "altro titolo".</p>
<p>Rinuncia alla nomina su posto di sostegno</p>	<p>Il personale che abbia già dichiarato il possesso del titolo di specializzazione in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l'allegato B a condizione che non abbia conseguito né il titolo di specializzazione né l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.</p>
<p>Didattica Montessori</p>	<p>Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso alla data di scadenza della domanda dello specifico diploma di specializzazione nella didattica differenziata ovvero che sia conseguito alla data del 30 giugno 2011.</p>
<p>Acquisizione titoli</p>	<p>I titoli conseguiti oltre il termine di presentazione della domanda ma entro il 30 giugno 2011 dovranno essere acquisiti con modalità web.</p>
<p><u>Art.5</u></p>	<p>GRADUATORIE SPECIALI PER MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO</p>
<p>Valutazione Titoli</p>	<p>Sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto</p>

	<p>di ruolo o classe di concorso cui si partecipa. Il servizio prestato può, a scelta dell'interessato, essere valutato nelle graduatorie corrispondenti di posto comune.</p> <p><u>Nota Bene:</u> Le graduatorie di cui sopra sono aggiornate manualmente e potranno avere tempi di pubblicazione diversi. Anche le graduatorie di istituto verranno compilate con analoga modalità.</p>
<p>Vincoli</p>	<p>Il personale immesso in ruolo con la procedura sopra descritta è obbligato a rimanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.</p>
<p><u>ART. 6</u></p>	<p>CONFERMA DELL'ISCRIZIONE CON RISERVA – SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA (MODELLO 1)</p>
<p>Soggetti interessati</p>	<p>Devono chiedere di rimanere iscritti con riserva:</p> <p>a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2011, o dopo il 30 giugno 2011);</p> <p>b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso la procedura abilitante.</p> <p>I docenti inseriti in graduatoria con riserva possono chiedere lo scioglimento della stessa se conseguono il titolo entro, e non oltre, la scadenza del bando compilando il modello 1.</p> <p>In caso di impossibilità di procedere allo scioglimento nel corso del periodo di vigenza delle graduatorie si potrà procedere alla presentazione di titoli valutabili in occasione del prossimo scioglimento.</p>
<p>Scioglimento della riserva entro il 30 Giugno</p>	<p>Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2011, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2011, esclusivamente con modalità web secondo le modalità indicate con apposito D.M.</p> <p>Per coloro che conseguissero il titolo oltre il 30/06/11 ma in tempo utile per le immissioni in ruolo 2012/2013 verrà emanato un apposito D.M. che disciplinerà lo scioglimento della riserva, indicando contestualmente la data ultima della stessa (presumibilmente 30/06/2012).</p> <p><u>Nota Bene :</u> Si ricorda che coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva non possono conseguire incarichi dalla stessa né a T. I. né a T. D.</p>
<p><u>ART.7</u></p>	<p>UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE</p>

Validità ed utilizzo	<p>La validità delle GaE è estesa al biennio 2011/2012, 2012/2013.</p> <p>Dalle GaE sono assegnati il 50 % dei posti a tempo indeterminato annualmente autorizzati (con apposito decreto interministeriale) ai sensi dell'art. 1 della legge 124/99. Sono inoltre assegnati dalle graduatorie di cui sopra i posti a tempo determinato vacanti o disponibili sull'organico di fatto. Successivamente verranno individuate le modalità per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto e nella scelta delle sedi.</p>
<p><u>ART. 8</u></p> <p>Criteri di accesso</p>	<p>REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE</p> <p>Permangono invariati, rispetto al precedente aggiornamento, i requisiti di accesso</p> <p>Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.</p>
<p><u>ART. 9</u></p> <p>A chi indirizzare la domanda</p>	<p>DOMANDE, REGOLARIZZAZIONI, ESCLUSIONI</p> <p>La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.</p>
Scadenza bando	<p>Le domande devono essere spedite con raccomandata A/R ovvero consegnate a mano entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.</p>
Dichiarazione titoli	<p>Tutti i nuovi titoli dichiarati possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche con l'eccezione dei titoli artistici, la cui documentazione, come già precisato, deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media, qualora non abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto per i bienni precedenti; in tal caso possono far riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito.</p>
Motivi di esclusione e/o regolarizzazione	Sono motivo di esclusione dalle procedure in oggetto:

<p>delle domande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza firma, ove prevista. • Consegna fuori dai tempi stabiliti dal D.M. • Consegna della domanda di trasferimento delle GaE in più di una provincia. • Non possesso dei requisiti previsti all'art. 8 del presente D.M.
<p><u>ART. 10</u></p>	<p>PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ED ELENCHI DI SOSTEGNO - RECLAMI E RICORSI</p>
<p>Criteria Generali di pubblicazione</p>	<p>Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione all'albo della sede provinciale (ed agli indirizzi internet) delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.</p> <p>Negli elenchi pubblicati non dovranno essere contenuti i cosiddetti “dati sensibili”.</p> <p>Saranno invece indicati il possesso del titolo d' idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella primaria nonché il titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o quello relativo al metodo “Montessori”.</p>
<p>Elenchi di sostegno</p>	<p>Per il sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all'art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>Verrà altresì pubblicato un elenco diviso in 2 fasce per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, nella prima gli idonei ai concorsi o laureati (con superamento dell'esame linguistico) in SFP e nella seconda i laureati in lingue straniere.</p>
<p>Reclami</p>	<p>E' ammesso reclamo in carta semplice contro le Graduatorie provvisorie con la dettagliata azione del danno subito, entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione.</p> <p>La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.</p> <p>Avverso tutta la procedura è consentito adire i possibili gradi di giudizio amministrativo e civile previsti dall'ordinamento.</p>
<p><u>ART 11</u></p>	<p>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p>

	<p>L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per i fini relativi alla procedura di cui nei precedenti articoli.</p>
--	--